



## *Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

### **ALLEGATO III**

#### **Disposizioni in materia di esonero dalla conduzione abilitata**

#### **1. Generatori per i quali non è richiesta l'abilitazione alla conduzione.**

1.1. Sono esonerati dalla conduzione abilitata i seguenti generatori di vapore:

- a. generatori ad attraversamento meccanico di limitata potenzialità aventi  $PS \times V \leq 3000 \text{ bar} \times \text{litri}$  e  $PS \leq 12 \text{ bar}$ ;
- b. generatori di vapore a bassa pressione aventi  $PS \leq 1 \text{ bar}$ , Superficie di riscaldamento  $\leq 100 \text{ m}^2$  e Producibilità al carico massimo continuo  $\leq 2 \text{ t/h}$ ;
- c. generatori di acqua surriscaldata a bassa pressione aventi  $PS \leq 5 \text{ bar}$ , Temperatura massima dell'acqua  $\leq 120^\circ\text{C}$ , Superficie di riscaldamento  $\leq 100 \text{ m}^2$  e Potenzialità  $\leq 1380 \text{ kW}$ , considerando convenzionalmente la potenza di 0,69 kW di acqua surriscaldata equivalente alla producibilità di 1 kg/h di vapore d'acqua;
- d. generatori a sorgente termica diversa dal fuoco le cui membrane soggette a pressione, a contatto con il fluido riscaldante, sono progettate per una temperatura uguale o maggiore di quella del fluido di riscaldamento.

#### **2. Modalità per il rilascio dell'esonero dalla conduzione abilitata.**

2.1. Per i generatori di cui al punto 1, costruiti e messi in servizio successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 93 del 2000, l'utilizzatore può richiedere l'esonero dalla conduzione abilitata alla competente Unità operativa territoriale dell'INAIL.

- a. Per i generatori esclusi dal controllo della messa in servizio di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro delle attività produttive n. 329 del 2004, l'esonero potrà essere rilasciato sulla base della documentazione allegata in fase di dichiarazione di messa in servizio di cui all'articolo 6 del medesimo decreto.
- b. Per i generatori soggetti a verifica obbligatoria di primo impianto ovvero della messa in servizio di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro delle attività produttive n. 329 del 2004, l'esonero potrà essere rilasciato a seguito della verifica prevista dal medesimo articolo 4.

2.2. Per i generatori di cui al punto 1, costruiti e messi in servizio in data antecedente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 93 del 2000, gli utilizzatori beneficiano dell'esonero se permangono le condizioni originarie per le quali è stato concesso. Se le condizioni originarie vengono modificate, l'esonero deve essere concesso a seguito della verifica prevista dall'articolo 4 del decreto del Ministro delle attività produttive n. 329 del 2004.



## *Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

### **3. Modalità di conduzione dei generatori di vapore oggetto di esonero.**

3.1. La conduzione dei generatori per i quali è concesso l'esonero, deve in ogni caso essere affidata a persona di età non inferiore agli anni diciotto e giudicata idonea alla mansione specifica ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.